

Consiglio regionale della Calabria

XIII LEGISLATURA

6^ Seduta

Martedì 27 gennaio 2026

Deliberazione n. 52 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti e aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria.

Presidente: Salvatore Cirillo

Consigliere – Questore: Luciana De Francesco

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8.

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i tre articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 35/13^ nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 23, a favore 17, contrari 1, astenuti 5 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Cirillo

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to De Francesco

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 29 gennaio 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 52 del 27 gennaio 2026

XIII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

DISPOSIZIONI PER LA PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE VIGENTI DEI CONCORSI PUBBLICI DI ENTI E AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 gennaio 2026.

Reggio Calabria, 29 gennaio 2026

IL PRESIDENTE
(Salvatore Cirillo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale finalizzate a prorogare la validità ed efficacia di tutte le graduatorie in scadenza nell'anno 2026 delle Aziende e degli Enti sanitari nella Regione Calabria all'esito delle procedure concorsuali per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato di personale del comparto sanitario dirigenziale e non. L'intervento normativo che qui si invoca trae origine nella necessità di preservare il capitale umano individuato con gli anzidetti processi selettivi, evitando così il rischio di una inutile dispersione dello stesso. L'opportunità di disporre la proroga in oggetto è vagliata alla stregua dei principi essenziali di buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa. La previsione di un differimento del termine di scadenza delle vigenti graduatorie, infatti, eviterebbe l'esperimento di ulteriori e gravose procedure selettive, con un conseguente risparmio in termini economici e, dunque, un contenimento della spesa pubblica regionale. In aggiunta a tale prerogativa, la preferenza per l'utilizzo degli elenchi già esistenti di candidati idonei consentirebbe di annullare gli sforzi organizzativi e le lungaggini procedurali derivanti dall'indizione di una nuova e ulteriore pubblica selezione volta a colmare sopravvenute carenze della dotazione organica dell'Ente.

La previsione di disposizioni volte a prorogare per la durata di ventiquattro mesi la validità ed efficacia delle graduatorie di prossima scadenza, rientra a pieno titolo nella potestà legislativa regionale e, preservando il capitale umano disponibile, assicura il buon andamento dell'amministrazione. La presente legge si declina in tre articoli, di seguito descritti. L'articolo 1, al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l'efficienza sanitaria, nell'ottica di garantire il buon andamento dell'Ente e il contenimento della spesa pubblica regionale, prevede la proroga di ulteriori ventiquattro mesi dalla scadenza, dell'efficacia delle vigenti graduatorie approvate che vedono il loro termine finale nell'anno 2026. L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari, considerando che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore anticipata della normativa attesa l'imminente scadenza di alcune graduatorie.



Consiglio regionale della Calabria


RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Tabella 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	La presente disposizione normativa ha carattere ordinamentale. Prevede, al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l'efficienza sanitaria, nell'ottica di garantire il buon andamento delle Aziende e degli Enti del servizio sanitario regionale oltre che il contenimento della spesa pubblica regionale, la proroga di ulteriori ventiquattro mesi dalla scadenza, dell'efficacia delle vigenti graduatorie approvate all'esito delle procedure concorsuali, anche a tempo determinato, che scadono nell'anno 2026.	//	//	//
2	Prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti e aziende del Servizio sanitario regionale	//	//	//
3	Prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinaria vacatio legis, considerato che la sanità calabrese continua a versare in una situazione emergenziale	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.



Consiglio regionale della Calabria

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Proroga graduatorie vigenti)

1. Al fine di assicurare la continuità del Servizio sanitario regionale e l'efficienza amministrativa, nonché garantire il buon andamento e il contenimento della spesa regionale, è prorogata, di ulteriori ventiquattro mesi dalla scadenza, l'efficacia di tutte le graduatorie approvate, derivanti da avvisi o selezioni per reclutamenti anche a tempo determinato, all'esito delle procedure concorsuali di enti e aziende del Servizio sanitario regionale, in scadenza nell'anno 2026.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti e aziende del Servizio sanitario regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.